

COMUNICATO ALLE SOCIETÀ MARCHIGIANE

PER OPPORTUNA CONOSCENZA DELLE SOCIETÀ AFFILIATE SI PUBBLICA LA LETTERA INVIATA AL SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE ED ENERGIA, P.F. GRANDI INFRASTRUTTURE COMUNICAZIONE, VIABILITÀ E DEMANIO IDRICO DELLA REGIONE MARCHE IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE CORSE SU STRADA CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO REGIONALE.

Ancona, 21-gen-2012

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
Servizio Territorio Ambiente ed Energia P.F. Grandi
Infrastrutture Comunicazione, Viabilità e Demanio Idrico
Via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona
gabriele.baldoni@regione.marche.it

Con riferimento alla richiesta di codesto Servizio del 4 gennaio 2012 si invia il file della Convenzione Multirischi GROUPAMA in essere con la Federazione Italiana di Atletica Leggera, visionabile dal sito <http://www.fidal.it/content/Convenzione-Assicurazione-Multirischi-GROUPAMA/49893> (polizze nn. 07/3400 Infortuni Tesserati, 05/280.900 RCT, 05/280.901 RCT, 05/280.902 RC Amministrativa, 66/299 RSS Atleti TOP e 92/000.029 Tutela Legale.), che copre i rischi organizzativi e partecipativi alle Competizioni Sportive su Strada Podistiche, che si svolgono su tutto il territorio nazionale e, conseguentemente, su quello regionale, delle società indicate sul sito www.fidalmarche.com/Società.

Con l'occasione si ricorda che il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni di competizioni sportive su strada deve tenere conto dei sotto indicati riferimenti normativi:

1. L' articolo 1 del D.M 18/02/1982 ed integrazioni (D.M. 28/02/83) demanda alle Federazioni Sportive Nazionali - per l'Atletica Leggera la FIDAL - la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva;
2. Il Decreto Legislativo 242/99 attribuisce al Consiglio Nazionale del CONI, tra l'altro, i compiti di stabilire i criteri per la distinzione dell'attività sportiva;
3. Il Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1109 del 24 marzo 2000 ha disciplinato il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali ai fini sportivi e gli ambiti di svolgimento delle attività sportive, attribuendo alle Federazioni la competenza per quelle di natura agonistica;
4. Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n. 9429 del 2 luglio 2003, ha confermato detta impostazione stabilendo che il sopra richiamato Decreto Legislativo n. 242/99 attribuisce alle Federazioni il controllo della pratica sportiva agonistica, affermando che qualora un Ente di Promozione Sportiva intenda svolgere questa tipologia di attività "non può prescindere dalla affiliazione alle Federazioni Sportive di pertinenza";
5. La partecipazione è disciplinata dal Regolamento Tecnico Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI, dai regolamenti tecnico-organizzativi specifici delle singole manifestazioni cui gli Enti di Promozione Sportiva e la Società organizzatrice affiliata FIDAL devono fare riferimento;
6. La manifestazione deve essere inserita nei calendari FIDAL, nazionali e regionali.

Si ricorda, infine, che le **competizioni sportive autorizzate dalla FIDAL**, e pertanto coperte dalla citata Convenzione Multirischi, sono **soltanto** quelle elencate nel calendario nazionale, visionabile dal sito www.fidal.it/Attività/Calendario, analogamente quelle autorizzate sul territorio dalla FIDAL Marche sono **soltanto** quelle elencate nel calendario regionale, visionabile dal sito www.fidalmarche.com/calendari.

Preghiamo codesto servizio di trasmettere la presente anche agli altri Enti Territoriali per le autorizzazioni di loro competenza.

Cordiali saluti.

Il V. P. Vicario
Angelo Pasquale Del Moro

